



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1123/2021 RG, promossa con ricorso

da

M B

c.f. B ; nato il , residente a (VE), vi: rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Zanarello, pec emanuele.zanarello@ordineavvocatipadova.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo 15

- ricorrente -

contra

H&S MARINE SRL

c.f. 04346580279 con sede legale in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 14

- contumace -

e contro altri)

FINCANTIERI SPA

rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Orione, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova

- resistente -

con estensione del contraddittorio a

CONSORZIO EVS

p.iva 04353720271, sede legale in Mestre (Ve), Corso del Popolo 14

- continuate -

in punto: responsabilità solidale del committente:

decisa il 10.11.2022

FATTO

Il ricorrente ha agito in giudizio con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato il 17.9.2021 esponendo:

- di avere lavorato alle dipendenze della società H&S MARINE SRL complessivamente, prima a termine poi a tempo indeterminato, dal 16 giugno 2018 al 27 gennaio 2021 in appalti da



Fincantieri in Porto Marghera, in particolare nell' allestimento delle costruzioni navali C 6278 e C. 6273;.

- di essere rimasto creditore dell'importo di euro 5.112,75 per saldo retribuzione del mese di gennaio 2021 al netto di acconto di euro 641,00, ratei di fine rapporto e TFR;
- di essere stato inizialmente inquadrato al I^o livello CCNL Industria Metalmeccanica, ma di avere svolto mansioni riconducibili al III^o livello, così maturando differenze retributive per complessivi euro 13.878,27 oppure Euro 6.981,54 in caso di riconducibilità delle mansioni al II^o livello.

Ne chiede il pagamento a H&S Marine quale datrice di lavoro e dunque obbligata principale ed altresì a Fincantieri spa, quale responsabile solidale ex art 1676 cc e comunque art 29 comma 2 dlgs 276/2003, così concludendo:

- *IN VIA PRINCIPALE 1) ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla terza categoria-livello del CCNL applicato fin dal primo giorno di lavoro. 2) CONDANNARE e per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società H & S MARINE SRL (P.IVA. 04346580279) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Mestre -30172- (VE), in Corso del Popolo 14 al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro €. 13.872,27 (diconsi euro tredicimilaottocentosettantaes/27) (per le ragioni di cui in narrativa -errato livello categoria, tfr, spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2^a comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto 4) CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2^a comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO a favore del ricorrente della somma di € 13.872,27 (diconsi euro tredicimilaottocentosettantaes/27) per le ragioni di cui in narrativa - -errato livello categoria, tfr spettanze di fine rapporto-oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.*
- *IN VIA SUBORDINATA 5) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società H & S MARINE SRL (P.IVA: 04346580279) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Mestre -30172- (VE), in Corso del Popolo 14 al pagamento in favore del ricorrente della somma linda di €. 6.981,54 (diconsi euro seimilanovecentaottantauno/54) per le ragioni di cui in narrativa - tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 6) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2^a comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto 7) CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2^a*



comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO in favore del ricorrente della somma lorda di 6.981,54 (diconsi euro seimila novecentoottantauno/54) per le ragioni di cui in narrativa –tfr spettanze di fine rapporto oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

➤ *IN OGNI CASO 8) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 9) Con condanna alla regolarizzazione contributiva”.*

La H&S Marine è rimasta contumace.

Fincantieri si è costituita negando la sussistenza in radice di propria esposizione debitoria nei confronti della società H&S MARINE SRL utile al ricorrente ex art. 1676 c.c. attesa l' insussistenza di appalto diretto con H&S MARINE SRL medesima e la sussistenza, infatti, di rapporto di appalto diretto con EVS CONSORZIO, p.iva 04353720271, sede legale in Mestre (Ve), Corso del Popolo 14 avvalso della consorziata H&S MARINE SRL in subappalto; rilevando l' esposizione nei conteggi attorei di emolumenti privi di natura strettamente retributiva per Euro 2.728,61 (indennità per ferie e permessi non goduti) in caso di parametrazione della retribuzione al II livello ed Euro 2.410,33 in caso di parametrazione della retribuzione ai livelli riconosciuti dal datore di lavoro; eccependo carenza di prova nell'an e nel quantum delle pretese formulate dal ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva per gli emolumenti privi di natura strettamente retributiva; dunque così concludendo: *“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nel confronti di essa Fincantieri in rapporto di rispettivo subordine: (i) con riferimento all'art. 1676 c.c. in quanto Fincantieri non residua alcun rapporto di debito / credito con la società H&S MARINE SRL; (ii) in ogni caso, per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte le pretese vamate dal ricorrente anche con riferimento all'asserito svolgimento di mansioni riconducibili a superiori inquadramenti ed all'altrettanto asserito svolgimento di attività in orario c.d. straordinario nonché per carenza di legittimazione passiva di Fincantieri in relazione al pagamento di crediti privi di natura strettamente retributiva”.*

All' esito delle difese di Fincantieri il ricorrente, ha chiesto, ed ottenuto, di estendere il contraddittorio e la domanda al Consorzio EVS, che è rimasto contumace.

All' udienza 14.6.2022 sono stati sentiti testi.

Sono state poi depositate note finali autorizzate.

All' odierna udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI

Il ricorso va accolto.

Pacifico e documentale, alla luce di contratto e prospetti paga docc da 2 a 6 ric, che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa per H&S Marine nel periodo e con la qualifica indicati in ricorso, le deposizioni testimoniali assunte confermano, d' altro canto, lo svolgimento dell' attività presso la sede di Fincantieri a Porto Marghera .

L'attività del ricorrente alle dipendenze di H&S Marine è stata dunque svolta interamente nell'ambito dell'appalto con Fincantieri.

Ne discende la responsabilità solidale di Fincantieri per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, a mente del quale - come noto - in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.

Hanno certamente natura retributiva i ratei di 13° mensilità e il TPR.

Deve attribuirsi natura retributiva, in mancanza di diverse indicazioni, anche al premio presenza, consistente in un elemento integrativo della retribuzione e consistente sostanzialmente in un compenso aggiuntivo per l'attività lavorativa svolta.

Deve viceversa escludersi la natura retributiva per l'indennità sostitutiva di ferie non godute (v. Cass. n.10354/2016), e permessi (v. Cass. n. 31109/21), che hanno natura risarcitoria.

Quanto all'inquadramento, il ricorrente è stato assunto formalmente con la mansione di aiutante manovale in officina livello-categoria 1 CCNL PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE METALMECCANICHE PRIVATE (CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA) e nel mese di luglio 2019, la categoria è stata aumentata dalla prima alla seconda.

La pretesa all'inquadramento per tutto il periodo di lavoro nella 3^a cat quale carpentiere è fondata in quanto lo svolgimento di tale mansione è stata confermata dai testi e la stessa è sussumibile appunto nella III cat.

Ex Ccnl applicato alla 2° cat appartengono " - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: - allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: - allievo manutentore ..."

Alla terza cat invece appartengono: " : - *lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;* -*Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti;* - *montatore macchinario;* - *costruttore su banco;* - *costruttore su macchine utensili.*

Al B spetta il riconoscimento della III^o categoria fin dall'assunzione ancorchè privo, per quanto consta, di diploma di qualifica di istituti professionali, siccome in possesso di specifica preparazione acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, come dimostrato dal fatto - riferito concordemente dai testi C I , G' F e S Ei - che era in grado di eseguire tutti i tipi di operazione di carpenteria ovvero taglio con il cannetto, saldatura con elettrodi, e spostamento /avvicinamento dei blocchi, e di farlo direttamente e in autonomia sulla base dei disegni. Ne deriva la spettanza delle differenze retributive rivendicate in via principale, paro a euro 13.519,74. Fincantieri la copre parzialmente ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003.

A monte la pretesa ex art 1676 cc va disattesa per impossibilità stessa in radice di esposizione debitoria verso H&S Marine attesa l'insussistenza tra le due società di appalto diretto, avendo Fincantieri stessa appaltato al Consorzio EVS e questo subappaltato alla H&S Marine, come da documentazione in atti.

Tale domanda peraltro è stata prontamente estesa dal ricorrente al Consorzio EVS, che rimanendo contumace non ha dimostrato di avere saldato il suo debito verso H&S Marine in relazione al subappalto, e nei suoi confronti pertanto la pretesa va accolta ex art 1676 cc.

Il ricorso va dunque accolto integralmente, ovvero per euro 13.519,74 lordi oltre accessori quanto a H&S Marine quale debitrice principale e quanto al Consorzio EVS ex art 1676 cc, e per euro 10.791,13, ovvero con decurtazione di euro 2.728,61 per indennità per ferie e permessi non goduti, prive di natura retributiva, quanto a Fincantieri ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003

Sono dovute le spese di lite.

PQM

Il Giudice, *contraris relectis*, definitivamente pronunciando:

- 1) condanna H&S Marine al pagamento al ricorrente per i titoli di cui al ricorso di euro 13.519,74 e con essa in solidi il Consorzio EVS per l'intero importo ex art 1676 cc;
- 2) condanna Fincantieri ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 al pagamento per euro 10.791,13, oltre accessori;
- 3) condanna le medesime convenute in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge e con distrazione a favore del difensore anticipatario.

Venezia, 10.11.2022.

Il Giudice del Lavoro

